



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 32/25

30 DICEMBRE 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 22/12/2025) redatto nei confronti di XXX XXX XXXXX, tesserato presso Scherma XXXXXXXX in occasione della 2° prova di qualificazione Regionale Giovani Spada Maschile tenutasi in Vittorio Veneto in data 21.12.25 in data 9.5.25;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato non è pervenuto a questo ufficio alcun documento o memoria difensiva;
- ritenuto il gesto assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al comportamento che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che la condotta consistita nel lancio della maschera, che ha rischiato di colpire l'arbitro ed anche altre soggetti presenti nelle vicinanze, ha costituito potenziale situazione di pericolo;
- considerato, il comportamento successivamente tenuto per cui non è pervenuta nessuna dichiarazione di scusa;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXX XXXX XXXX la sanzione della squalifica per 2 (due) gare da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità Spada maschile, in occasione delle prime gare utili di calendario federale alla quali il tesserato abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Crati